



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 125 del 3 Dicembre 2025

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

**16ª EDIZIONE COPPA ITALIA PROMOZIONE
Stagione Sportiva 2025/2026**

“TERZA FASE”

Accoppiamenti Eliminatori - Variazioni gare

*Seguito accordi Società interessate, la gara NORBA CONVERSANO - OSTUNI CALCIO 24 avrà luogo Giovedì 4 Dicembre 2025 presso il Cam.Com"Cad.Supergera"er.art. di Mola di Bari con inizio **alle ore 16,00***

ORDINANZA SINDACALE COMUNE DI NOICATTARO

Oggetto: Disposizioni in merito all'ingresso limitato presso lo Stadio Comunale per lo svolgimento delle gare di calcio nell'ambito del Campionato “Coppa Italia – nella data del 04 dicembre 2025.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica l'Ordinanza Sindacale con numero di protocollo 0030618/2025 del 3 Dicembre 2025 del Comune di Noicattaro inerente all'oggetto.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 novembre 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

Artt. 36 comma 1, art. 61 C.G.S.

CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIESE GIRONE A

Gara: VIRTUS PALESE CALCIO – MOLFETTA CALCIO SSD ARL del 09.11.2025, in ordine al reclamo proposto dalla MOLFETTA CALCIO SSD ARL in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 111 del 13/11/2025.

Ritenuto in fatto

Con atto del 18 novembre 2025, preceduto da rituale preavviso del 15.11.2025, la Molfetta Calcio SSD ARL proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 13.11.2025, con riferimento alla squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Luca Ciannamea perché, come si legge nel comunicato ufficiale, *“teneva condotta irrispettosa nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)”*.

La reclamante deduceva di non essersi mai distinta per fatti di violenza verbale e fisica nei confronti degli avversari e dei direttori di gara e che la frase pronunciata dal proprio calciatore, riportata nel referto arbitrale, *“mano mano vaffanculo”* non era da ritenersi rivolta all'arbitro ma come reazione istintiva *“a un episodio di gioco ritenuto rilevante”*, ascrivibile *“al massimo, a una protesta plateale derivante da foga agonistica, e non a un'offesa o ingiuria personale verso l'arbitro”*; nel reclamo si deduceva altresì che l'atleta squalificato *“non ha precedenti disciplinari rilevanti e ha sempre mantenuto un comportamento corretto nelle gare ufficiali”*.

In ragione di tanto, la Molfetta Calcio SSD arl chiedeva la riduzione della squalifica applicata al calciatore in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame, riducendola al minimo edittale in quanto, a suo dire, la condotta non rientra nella fattispecie regolamentata dall'art. 36 del C.G.S.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.

Il Presidente interveniva relazionando circa il contenuto del reclamo.

All'udienza nessuno compariva per la parte reclamante.

Udito il relatore, la Corte si è riunita per la discussione in Camera di Consiglio ed è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Questo Collegio ritiene non meritevoli di accoglimento le ragioni oggetto del reclamo che, pertanto, viene integralmente respinto.

Preliminarmente, anche in questa occasione va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata.

Ciò comporta che l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Nel caso di specie, il referto arbitrale ha descritto in modo affidabile e non equivocabile i comportamenti posti in essere dal calciatore, il quale veniva espulso perché, a seguito di una valutazione dell'arbitro *"in merito ad un possibile calcio di rigore, non assegnato poiché il tocco di mano non era punibile, il calciatore protestava urlando 'mano, mano, vai a fare in culo'"*.

A differenza di come è stata riportata in sede di reclamo (*"mano mano vaffanculo"*), l'espressione in questione non è stata pronunciata genericamente, come uno sfogo, ma è ben diretta ad una persona (*"vai"*), e cioè al direttore di gara, proprio perché aveva ritenuto che non vi fossero gli estremi per assegnare un calcio di rigore. D'altro canto, la ricostruzione alternativa degli eventi è proposta priva di qualsiasi riscontro probatorio e, quindi, inevitabilmente soccombe dinanzi al dettato normativo sancito dall'art. 61, comma 1, del C.G.S. in ordine alla piena prova del rapporto del direttore di gara con riferimento ai *"fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*.

La condotta descritta dal direttore di gara e posta in essere dal calciatore è tipicamente sussumibile in quella prevista dall'art. 36, comma 1, C.G.S. (*"condotta ingiuriosa o irraguardosa nei confronti degli ufficiali di gara"*) e non si comprende la ragione per la quale la reclamante chieda la riduzione della squalifica al minimo edittale atteso che, nel caso di specie, le quattro giornate di squalifica lo rappresentano.

In ordine alla argomentazione difensiva spesa in reclamo circa una asserita assenza di precedenti disciplinari *"rilevanti"* a carico del calciatore, finalizzata ad ottenere una riduzione della sanzione, si precisa, come già fatto in precedenza da questa Corte, che trattasi di condotta ordinaria che deve essere tenuta dai calciatori nel rispetto dei principi della correttezza e lealtà - che fondano l'ordinamento sportivo: pertanto tale assunto - rimasto documentalmente indimostrato, non potendosi ritenere la Corte obbligata a svolgere investigazioni in merito, per supplire ad una carenza istruttoria addebitabile alla parte ricorrente - non riveste alcun carattere di straordinarietà. In aggiunta, si precisa che nel caso di specie la reclamante fa espresso riferimento alla assenza di precedenti disciplinari *"rilevanti"*, così riconoscendo che vi sono precedenti sanzioni disciplinari a carico dell'atleta in questione.

In ragione di quanto sopra, la richiesta della parte reclamante viene rigettata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della Molfetta Calcio SSD ARL;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 3 Dicembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARA: A.S.D. FULGOR MOLFETTA 2009 – A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT del 23/11/2025

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. FULGOR MOLFETTA 2009, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 15/12/2025, alle ore 16.00, per la decisione del reclamo.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GARA: A.S.D. HELLAS LATERZA – POL.D. MOTTOLA del 22/11/2025

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società POL.D. MOTTOLA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 15/12/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 03/12/2025.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**